

24 novembre 2004

SEGNALAZIONE SCADENZE

Si segnala la scadenza dei seguenti adempimenti:

16.12.2004 | Acconto imposta sostitutiva rivalutazione del TFR

Scade il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione del TFR, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 18.2.2000, n. 47.

L'acconto è stabilito nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente o che maturano nell'anno per il quale l'acconto è dovuto. Il versamento del saldo è dovuto entro il 16 febbraio 2005.

L'imposta deve essere versata mediante modello F24 utilizzando il codice 1712 e *imputata a riduzione del fondo TFR*.

20.12.2004 | Saldo ICI anno 2004

Scade il termine per il versamento del saldo ICI per l'anno 2004 ai sensi dell'art. 10, c. 2, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dall'art. 18, L. 23.12.2000, n. 388.

L'importo da versare è pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, al netto di quanto versato con la prima rata (vedi *Informazioni fiscali 8.1.2001*).

27.12.2004 | Acconto IVA ultimo mese o trimestre 2004

Scade il termine per il versamento dell'acconto IVA (88%) per l'ultimo mese o trimestre dell'anno 2004 ai sensi degli artt. 6, L. 29.12.1990, n. 405 e 15, D.L. 22.5.1993, n. 155.

L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a €103,29.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici:

- 6013 per i contribuenti mensili
- 6035 per i contribuenti trimestrali

I contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

31.12.2004 Ritenute agli agenti e rappresentanti

I commissionari, gli agenti, i mediatori, i rappresentanti di commercio e i procacciatori d'affari che si avvalgono di dipendenti o di terzi in via continuativa per l'esercizio della loro attività possono richiedere ai committenti, preponenti o mandanti di commisurare la **ritenuta d'acconto** al 20 per cento delle provvigioni anziché al 50 per cento ai sensi dell'art. 25-bis, DPR 600/1973.

L'aliquota della ritenuta corrisponde a quella applicata al primo scaglione di reddito IRPEF ai sensi dell'art. 12, TUIR, modificato dal D.Lgs. 12.12.2003, n. 344 (*attualmente* essa è pari al 23%).

Ai sensi dell'art. 3, D.M. 16.4.1983, n. 2446 la richiesta di riduzione della base imponibile ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto deve essere obbligatoriamente inviata mediante **lettera raccomandata con avviso di ricevimento** da spedire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno a valere per l'anno successivo.

In caso di inizio del rapporto durante l'anno la raccomandata A.R. deve essere inviata entro quindici giorni dall'inizio del rapporto stesso.

La richiesta di cui sopra deve essere **tempestivamente rinnovata ogni anno**. In caso di mancato rinnovo della richiesta a mezzo raccomandata A.R., e qualora siano ugualmente applicate le ritenute in misura ridotta, il sostituto d'imposta è soggetto alle sanzioni previste per l'applicazione di ritenute in misura insufficiente.

31.12.2004 Opzione per il consolidato nazionale ai fini IRES

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte delle società controllanti, dell'opzione per la tassazione di gruppo per il triennio in corso secondo la disciplina del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti TUIR, modificato dal D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.

Ai sensi dell'art. 119, TUIR l'opzione deve essere esercitata congiuntamente da parte di ciascuna società controllata e della controllante. L'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il sesto mese del primo esercizio del triennio.

Per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 344/2003), il termine della comunicazione dell'opzione è stato prorogato al 31 dicembre 2004 dal DPCM 27.10.2004.

Ai sensi dell'art. 5, D.M. 9.6.2004, l'opzione si considera perfezionata se comunicata all'Agenzia delle entrate dalla società controllante, esclusivamente in via telematica.

31.12.2004 Opzione per la trasparenza fiscale ai fini IRES

Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte della società partecipata, dell'opzione per la trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 TUIR, modificato dal D.Lgs. 12.12.2003, n. 344.

Ai sensi del D.M. 23.4.2004, l'opzione deve essere esercitata congiuntamente dalla società partecipata e dai relativi soci entro il termine del primo esercizio del triennio di efficacia dell'opzione stessa.

1.1.2005 Decorrenza termini per dichiarazioni di intento anno 2005

I soggetti che intendono acquistare beni o servizi senza applicazione dell'IVA in qualità di esportatori abituali devono consegnare o spedire al fornitore o prestatore la relativa dichiarazione di intento, **anteriormente all'effettuazione dell'operazione** (art. 1, D.L. 29.12.1983, n. 746).

La dichiarazione può riguardare anche più operazioni da effettuare tra le parti nello stesso anno e deve essere numerata e annotata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore in apposito registro, o in un'apposita sezione dei registri fatture emesse o corrispettivi, entro 15 giorni dall'emissione o dal ricevimento.

Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.

Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta non avendo preventivamente ricevuto valida dichiarazione d'intento è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta oltre al pagamento dell'imposta stessa (art. 7, D.Lgs. 471/1997).

* * *

MD/CP

04Info18

Le *Informazioni Fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Associato Picolli, Difino & Colombo*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali.

Tuttavia, esse non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Associato Picolli, Difino & Colombo* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.